



DISCIPLINA SPORTIVA
ASSOCIATA RICONOSCIUTA
DAL CONI

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAPUGNO (F.I.P.A.P.)

Giudice Sportivo dispositivo n. 23045

Torino, 1 settembre 2023

Spett. Federazione FIPAP
c.a. Segr. Gen. Gian Pietro Pepino

Spett.le Procuratore Federale

Il Giudice Sportivo

- Visto il rapporto arbitrale relativo all'incontro svoltosi il 31.8.2023 a Dogliani tra Virtus Langhe e Subalcuneo (serie A);
- Rilevato in fatto che i) il giocatore LINGUA Luca (Virtus Langhe) è stato ammonito per avere rivolto espressioni ingiuriose ed offensive ad un giocatore avversario; ii) il giocatore BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) è stato ammonito per proteste avverso decisione arbitrale;
- Considerato in diritto che i) la condotta del giocatore LINGUA Luca (Virtus Langhe) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. c del Reg. Fed. di Giustizia; ii) la condotta del giocatore BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) è sanzionata dall'art. 14.3.III lett. b del Reg. Fed. di Giustizia;

infligge al giocatore LINGUA Luca (Virtus Langhe) la sanzione pecuniaria di Euro 80;
infligge al giocatore BRIGNONE Manuel (Subalcuneo) la sanzione pecuniaria di Euro 80.

Il Giudice Sportivo
avv. Gianni Martino